



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 05 Novembre 2019
Dipartimento della Funzione Pubblica

WEBINAR 3

<<LE REGOLE GENERALI SULL'AMMISSIBILITA'>>

Avvio della formazione specialistica con il
percorso "Area Gestione e Controlli"

Relatore
Dott.ssa Rossana Giacalone



FormezPA

1

WEBINAR 2 – L'ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI – 1/3

- Normativa di riferimento (Regolamenti UE, manuale dei controlli, ecc)
- Definizione di controllo
- I soggetti coinvolti nell'attività di controllo e loro funzioni
- I diversi livelli e tipologie di controllo (Controlli di I e II livello, Controlli di sistema, Controlli di qualità dell'UMC/UC, elementi specifici di controllo - es. appalti, aiuti, ecc -)



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

2

2

WEBINAR 2 – L'ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI – 2/3

Tipologie, oggetto e svolgimento dei controlli:

1. Modalità e tempi
2. Controlli documentali
3. Controlli in loco e campionamento

WEBINAR 2 – L'ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI – 3/3

- Strumenti per il controllo (Cenni introduttivi sulle Check list, Piste di controllo, ecc)
- Irregolarità e frodi

PROGRAMMA WEBINAR 3 – LE REGOLE GENERALI SULL'AMMISSIBILITA' – 1/3

La delega agli Stati Membri per la definizione delle spese ammissibili e normativa di riferimento in tema di ammissibilità della spesa:

- I regolamenti comunitari di riferimento (art. 65 c. 1 Reg. 1303/2013)
- Il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018
- Cenni sulle disposizioni attuative (es. Manuale dei controlli di I livello FESR, Vademecum FSE, ecc)

PROGRAMMA WEBINAR 3 – LE REGOLE GENERALI SULL'AMMISSIBILITA' – 2/3

Cenni sui criteri generali di ammissibilità della spesa (effettività, localizzazione, stabilità, legittimità, temporaneità, prova documentale, tracciabilità, pertinenza, non cumulabilità)

Cenni su Norme in materia di ammissibilità e rendicontazione delle diverse tipologie di spesa (es. Contributi in natura, Iva, Investimenti, Personale, Servizi esterni, ecc)

PROGRAMMA WEBINAR 3 – LE REGOLE GENERALI SULL'AMMISSIBILITA' – 3/3

Cenni in tema di opzioni semplificate in materia di costi

- Opzioni di semplificazione ex art- 67-68 Reg. UE 1303/2013
- Tabelle standard di costi unitari
- Somme forfettarie non superiori a 100.000,00 euro
- Finanziamento a tasso forfettario

LA DELEGA AGLI STATI MEMBRI PER LA DEFINIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I RIFERIMENTI NORMATIVI PIU' IMPORTANTI – 1/2

Norme comunitarie

- Regolamento (UE) 1303/2013 (RDC - Capo III «Ammissibilità delle spese e stabilità» - Artt. 65 – 70)
- Regolamento (UE) 1301/2013 (FESR)
- Regolamento (UE) 1304/2013 (FSE – Artt. 14 e ss.)
- Regolamento (UE) 1299/2013 (sostegno FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea)
- Regolamento Delegato 480/2014 (integra il regolamento (UE) n. 1303/2013)
- Regolamento Delegato 481/2014 (che integra il Reg. 1299/2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di CTE, in relazione alle seguenti categorie di spese: a) costi del personale; b) spese d'ufficio e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; e) spese per attrezzature)
- Regolamento Delegato 1516/2015 (che stabilisce, in conformità al Reg. n. 1303/2013, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi SIE nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione)

I RIFERIMENTI NORMATIVI PIU' IMPORTANTI – 2/2

Norme Nazionali

- D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020)

Manuali PO

- Vademecum per l'attuazione del PO FSE 2014-2020
- Manuale dei controlli di I livello nel PO FESR 2014-2020

PRINCIPIO CARDINE IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Delega agli Stati Membri per la definizione delle spese ammissibili

(**Art. 65**, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

LA DELEGA AGLI STATI MEMBRI PER LA DEFINIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI (ART. 65 par. 1 REG. UE 1303/0013)

L'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, rubricato «**Ammissibilità**» stabilisce che:

«**1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.**

LE ALTRE STATUZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI SPESE AMMISSIBILI (ART. 65 par. 2 e ss. REG. UE 1303/0013) – 1/2

Lo stesso **articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013**, stabilisce inoltre che:

2. *Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state **sostenute da un beneficiario e pagate** tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1 gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023 (...).*

4. *Nel caso di **costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c)**» (UCS e somme forfettarie), **«le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023».***

LE ALTRE STATUZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI SPESE AMMISSIBILI (ART. 65 par. 2 e ss. REG. UE 1303/0013) – 2/2

«(...) 6. **Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento** nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. (...)

11. **Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.»**
(Divieto di cumulo)

D.P.R. N. 22 DEL 5 FEBBRAIO 2018

Regolamento recante i **criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)** per il periodo di programmazione **2014/2020** ai sensi dell'art. 65 par. 1 del Reg. (UE) 1303/2013

D.P.R. N. 22 DEL 5 FEBBRAIO 2018 – 1/3 (Art. 1 – Ambito di applicazione)

«1. **Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1303/2013 e dai regolamenti di seguito elencati:**

- a) regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR»;
- b) regolamento (UE) n. 1304/2013, il «Regolamento FSE»;
- c) regolamento (UE) n. 508/2014, il «Regolamento FEAMP»;
- d) regolamento (UE) n. 1299/2013, il «Regolamento CTE»;
- e) regolamento (UE) n. 1305/2013, il «Regolamento FEASR»;
- f) regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015, nonché regolamenti di esecuzione della Commissione.»

D.P.R. N. 22 DEL 5 FEBBRAIO 2018 – 2/3 (Art. 1 – Ambito di applicazione)

«2. Le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al presente decreto **si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020**, di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.

3. **Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di **aiuti esentati dall'obbligo di notifica**, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1.»

D.P.R. N. 22 DEL 5 FEBBRAIO 2018 – 3/3 (Art. 1 – Ambito di applicazione)

«4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal presente decreto **si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (FESR) sostenute sul territorio nazionale**, qualora l'ammissibilità della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari di seguito elencati:

- a) il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013
- b) le regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.

6. **Sono fatte salve condizioni più restrittive** laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti.»

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' (Manuale dei controlli di I livello PO FESR e DPR 22/2018)

Dalla lettura estensiva delle norme europee, è possibile **determinare alcuni criteri generali** nell'ambito dei quali l'Autorità di Gestione del POR Sicilia FESR 2014-2020 ha definito **specifiche regole di ammissibilità delle spese**, sulla base di quanto stabilito dai Regolamenti e dalla normativa nazionale.

Buona parte di dette regole **sono elencate all'art. 2 del DPR 22/2018**.

Come tali sono applicabili anche all'FSE e richiamate nel Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020.

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' (Manuale dei controlli di I livello PO FESR e DPR 22/2018)

- 1) Effettività
- 2) Legittimità
- 3) Temporalità
- 4) Prova documentale
- 5) Tracciabilità
- 6) Pertinenza
- 7) Localizzazione
- 8) Non cumulabilità
- 9) Stabilità

EFFETTIVITA'

Occorre verificare che si riferisca a **spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal beneficiario** nell'attuazione dell'operazione cofinanziata e **abbia dato luogo a registrazioni contabili** in conformità con la normativa di settore e i principi contabili. Uniche eccezioni sono i costi che, per dettato normativo e là dove ammissibili, sono soggetti a pagamento differito (ad esempio contribuzione dei dipendenti, ritenute d'acconto, TFR, IRAP ecc.) nonché, nel caso degli aiuti di Stato, gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto, ecc)

PERTINENZA

La spesa deve essere **pertinente e imputabile direttamente o indirettamente all'attuazione della specifica operazione** ovvero rientri nei seguenti casi:

- spesa direttamente riferibile al progetto, cioè sostenuta in via esclusiva per una determinata attività, oppure che presenta un'inerenza specifica ma non esclusiva al progetto, in quanto imputabile a più progetti;
- spesa necessaria per il funzionamento della struttura senza specifico riferimento al progetto/investimento.

La spesa inoltre deve essere contenuta nei limiti autorizzati, ovvero nei limiti stabiliti negli atti amministrativi di finanziamento o di affidamento in gestione adottati. Pertanto, eventuali variazioni del piano finanziario dell'operazione dovranno anch'esse essere approvate, secondo le modalità previste.

EFFETTIVITA' e PERTINENZA (D.P.R. 22/2018 - Art. 2, c. 2 – Principi generali)

«2. **Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile**, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto al comma 4 per il FEAMP. **La spesa deve essere:**

- a) **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, **fatto salvo** quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013»

TRACCIABILITA' – 1/2

Occorre assicurare che i pagamenti siano sempre **tracciabili e verificabili** ovvero **effettuati mediante bonifico bancario, o assegno non trasferibile** intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c bancario, oppure **con carta di credito o di debito** a titolarità del beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti.

Non sono ritenuti ammissibili pagamenti in contanti o con carta di credito personale, né eventuali compensazioni ad eccezione dei pagamenti per spese minute, d'importo inferiore a cento euro, che possono essere effettuate per contanti.

Le spese **dovranno essere correttamente contabilizzate**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, alle specifiche disposizioni dell'AdG. In generale, i Beneficiari devono infatti istituire **un sistema di contabilità separata per l'operazione, o una codificazione contabile adeguata, che garantiscano una chiara identificazione della spesa relativa all'operazione rispetto alle spese** (e alle entrate) **del Beneficiario per altre attività**.

TRACCIABILITA' – 2/2

Si legge nel **Vademecum per l'attuazione del PO FSE 14-20** che:

«Sono ammessi pagamenti in contanti, salvo diversamente disposto dal dispositivo di riferimento, solo per spese di immediata e comprovata necessità debitamente documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, fino ad un massimo dell'1% del costo complessivo del progetto e di € 100,00 per singolo pagamento. In ogni caso il documento giustificativo di spesa deve individuare con precisione l'oggetto della fornitura e non è ammissibile un frazionamento artificioso.»

TRACCIABILITA' (D.P.R. 22/2018 - Art. 2, c. 2 – Principi generali)

Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve essere:

«d) *tracciabile* ovvero *verificabile* attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 480/2014. **I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;**

«e) *contabilizzata*, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.»

LEGITTIMITA'

Occorre verificare che la spesa sostenuta sia legittima ovvero **conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica** vigenti a livello europeo, nazionale e regionale nonché **conformi a quanto disposto dal PO** sulle condizioni di sostegno alla relativa operazione.

In **conformità all'articolo 125 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013**, sono considerate ammissibili **le spese sostenute** per la realizzazione di operazioni decise dall'AdG del POR Sicilia FESR 2014-2020 sulla base dei criteri di selezione fissati e adottati dal Comitato di Sorveglianza.

TEMPORALITA' – 1/2

Secondo quanto stabilito dall'art. 65 del RDC, le spese sono ammissibili al cofinanziamento del PO FESR Sicilia 2014/2020, se sono **sostenute** dal beneficiario ed **effettivamente pagate tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023**.

Qualora **a seguito della revisione apportata al PO una nuova tipologia di spesa diventi ammissibile**, il periodo di ammissibilità di tale spesa decorre dalla data di presentazione della richiesta di modifica del PO alla Commissione Europea oppure (ove pertinenti), nel caso di elementi del Programma non soggetti a Decisione della Commissione Europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione dell'Autorità di Gestione che modifica il Programma (art. 65, co. 9 del RDC).

L'arco temporale per l'ammissibilità della spesa, **può essere più breve** di quello sopra indicato se previsto dall'avviso pubblico o dal bando, nonché dal cronogramma di progetto.

TEMPORALITA' – 2/2

Le spese riferite all'operazione approvata, **dovranno essere sostenute entro le date di avvio e conclusione dell'operazione.**

Nel caso di operazioni, o parte di operazioni, **attuata a costi semplificati, le attività realizzate dal Beneficiario devono svolgersi** nel periodo di ammissibilità compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. (es. FSE)

TEMPORALITA'

(D.P.R. 22/2018 - Art. 3 – Periodo di ammissibilità della spesa)

«1. Il periodo di ammissibilità delle spese ad una partecipazione dei Fondi SIE è **disciplinato dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013**, salvo le deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso del FEASR, le spese sono ammissibili per una partecipazione solo se l'aiuto in questione è stato accreditato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023.»

PROVA DOCUMENTALE – 1/5

Per essere inseriti in una Domanda di Pagamento, **ai sensi dell'art. 131 c.1 del RDC, gli importi devono essere riferiti a "spese ammissibili sostenute dal Beneficiario e pagate"**. Per considerare una spesa come "**sostenuta e pagata**" è necessaria l'esibizione da parte del Beneficiario di idonea **documentazione giustificativa, che varia per:**

- per le operazioni rimborsate a costi reali;
- nel caso di operazioni a cui si applicano "costi semplificati", ovvero soggette a una delle forme di semplificazione elencate all'art. 67 lett. b-d del RDC,

PROVA DOCUMENTALE – 2/5

Ai sensi dell'art. 131 par. 2 del RDC («Domande di pagamento»), una spesa ammissibile inserita in una domanda di rimborso, **deve esser comprovata e giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale**, esclusivamente intestate ai beneficiari e comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi. Occorre inoltre verificare che la spesa sostenuta **abbia dato luogo ad adeguate registrazioni contabili**, conformi alla normativa vigente, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia stabilite.

PROVA DOCUMENTALE – 3/5 (Vademecum per l'attuazione del PO FSE 14-20)

«**Per le operazioni rimborsate a costi reali**, ossia a costi effettivamente sostenuti e pagati, la prova è fornita da **documenti contabili comprovanti la spesa, ossia giustificativi di spesa e di pagamento** o, in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata.»

PROVA DOCUMENTALE – 4/5 (Vademecum per l'attuazione del PO FESR 14-20)

«**Nel caso di operazioni a cui si applicano "costi semplificati"**, ovvero soggette a una delle forme di semplificazione elencate **all'art. 67 lett. b-d del RDC**, non è prevista, al fine del riconoscimento del finanziamento, **alcuna dimostrazione documentale o contabile dei costi e dei pagamenti sostenuti** dai Beneficiari. Infatti, la prova documentale dell'ammissibilità della spesa è fornita dai **documenti comprovanti: le attività realizzate dal Beneficiario e/o i risultati raggiunti** (quantità e output dichiarati) **e/o gli aggregati di costi** (reali o semplificati) **usati come base di calcolo degli importi forfettari**.

Dovranno comunque essere rispettati gli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.»

PROVA DOCUMENTALE – 5/5

In deroga al par. 1 dell'art. 131, nel caso degli aiuti di Stato, il co. 4 lett. a, b e c del RDC, prevede che la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) gli anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
- b) gli anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;
- c) gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

LOCALIZZAZIONE

Occorre verificare che la spesa sostenuta **sia relativa ad una operazione localizzata nell'area del Programma, ai sensi dell'art. 70 del RDC.**

L'autorità di gestione può accettare che **un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma** ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte **le seguenti condizioni:**

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR a livello di priorità;
- c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
- d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

NON CUMULABILITA'

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e **per evitare un doppio finanziamento** delle medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento (gli originali o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente) devono rispettare la normativa di riferimento in termini di **"annullamento" della spesa ovvero riportare un timbro** o, nel caso di **documenti giustificativi digitali**, indicare almeno i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all'importo rendicontato (analoghe informazioni andranno inserite nelle causali di bonifici o fatture elettroniche).

STABILITA' DELLE OPERAZIONI (Art. 71 Reg. 1303/2013)

Nel caso di un'operazione che comporta **investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento** finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, **non si verifichi quanto segue**:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli Stati **membri possono ridurre** il limite temporale definito al primo comma **a tre anni**, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle **PMI**.

SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

39

SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

- **FESR** (Manuale controlli di I livello PO FESR 14-20)
- **FSE** (Vademecum per l'attuazione del PO FSE 14-20)
- **D.P.R n. 22 /2018** (che richiama il regolamento 1303/2013)

I suddetti documenti dettano delle **condizioni e limiti di ammissibilità**

40

SPESE AMMISSIBILI – 1/2

(Manuale controlli di I livello PO FESR 14-20)

5.2	Ammortamento	55
5.3	Contributi in natura.....	56
5.4	Premi.....	56
5.5	Spese connesse al credito di imposta	57
5.6	Spese connesse all'esonero contributivo	57
5.7	Spese generali	58
5.8	Oneri finanziari e di altro genere e spese legali.....	59
5.9	Acquisto di materiale usato	59
5.10	Acquisto di terreni	59
5.11	Acquisto di edifici.....	60
5.12	IVA, oneri e altre imposte e tasse	60
5.13	Locazione finanziaria (leasing)	61
5.14	Spese di assistenza tecnica	62

SPESE AMMISSIBILI -1/2

(Manuale controlli di I livello PO FESR 14-20)

5.15	Altre spese connesse alle singole operazioni.....	63
5.15.1	Personale.....	64
5.15.2	Spese di viaggio.....	65
5.15.3	Investimenti	65
5.15.4	Investimenti infrastrutturali.....	66
5.15.5	Spese di progettazione.....	67
5.15.6	Servizi esterni (o prestazioni di servizio).....	72
5.15.7	Spese per riunioni	72
5.15.8	Informazione e pubblicità	73
5.15.9	Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni	73

SPESE NON AMMISSIBILI – 1/2

(Manuale controlli di I livello PO FESR 14-20)

Ai sensi dell'art. 69, par. 3 del RDC, non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE, le seguenti spese relative a:

- **interessi passivi**, fatta eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- **acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati** per un importo **superiore al 10 %** della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, per operazioni a tutela dell'ambiente, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra;
- **imposta sul valore aggiunto (IVA)** quando l'imposta è recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

SPESE NON AMMISSIBILI – 2/2

(Manuale controlli di I livello PO FESR 14-20)

Inoltre, **ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 1301/2013, il FESR non sostiene:**

- a) la disattivazione o la costruzione di **centrali nucleari**;
- b) **gli investimenti** volti a conseguire una **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del **tabacco** e dei prodotti del tabacco;
- d) **le imprese in difficoltà**, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
- e) **gli investimenti in infrastrutture aeroportuali** tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

SPESE AMMISSIBILI – 1/6 (Vademecum per l'attuazione del PO FSE 14-20)

4.3	PRINCIPI GENERALI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....	22
4.3.1	<i>Contributi in natura</i>	23
4.3.2	<i>Spese di Ammortamento</i>	24
4.3.3	<i>Spese legali e Spese bancarie</i>	24
4.3.4	<i>Acquisto di beni</i>	25
4.3.5	<i>Noleggio e Locazione di beni</i>	26
4.3.6	<i>Altre spese</i>	26
4.3.7	<i>Spese di natura fiscale</i>	26

SPESE AMMISSIBILI – 2/6 (Vademecum per l'attuazione del PO FSE 14-20)

NOVITA' RISPETTO ALLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE

Ai sensi dell'art. 13 par. 4 del Reg. 1304/2013, non sono ammissibili al finanziamento del FSE le spese relative all'acquisto di infrastrutture, di terreni e di beni immobili.

Ne consegue pertanto che nella programmazione 2014-2020, **è ammissibile la spesa relativa all'acquisizione di tutti gli altri beni non espressamente oggetto di divieto**, in particolare - ai fini della loro rilevanza per il FSE - dei beni mobili, variamente classificati, quali: Automezzi e altri Mezzi di trasporto; Macchinari; Mobili e arredi; materiale bibliografico in formato cartaceo e informatico quali libri e riviste; strumentazione tecnica quali pc e attrezzature in genere (siano esse informatiche, tecniche e scientifiche) comunque non infrastrutturali; equipaggiamento e vestiario, opere dell'ingegno, titoli e partecipazioni, ecc.).

SPESE AMMISSIBILI – 3/6 (Vademecum per l'attuazione del PO FSE 14-20)

Cambiano le regole di ammissibilità in caso di:

- Operazioni finanziate a costi reali e a tasso forfettario (se previsto)
- Operazioni finanziate mediante unità di costo standard
- Operazioni finanziate medinate somme forfettarie

SPESE AMMISSIBILI – 4/6 (Vademecum per l'attuazione del PO FSE 14-20)

7.6	MACROCATEGORIE DI SPESA.....	89
7.7	RICAVI DEL PROGETTO.....	92
7.8	COSTI DIRETTI.....	92
7.9	VOCI DI COSTO.....	92
7.10	COSTI INDIRETTI.....	109

SPESE AMMISSIBILI – 5/6

(Vademecum per l'attuazione del PO FSE 14-20)

Costo massimo ammissibile risorse umane esterne per fasce - TABELLA A⁹

Fascia professionale	Tipologia	Costo orario massimo (al lordo di IRPEF ed IRAP, al netto di eventuale IVA e quota contributo previdenziale obbligatorio)	Tariffe giornaliere massima ¹⁰ (al lordo di IRPEF ed IRAP al netto di eventuale IVA e quota contributo previdenziale obbligatorio)
Fascia A)	<ul style="list-style-type: none"> - Docenti universitari di ruolo - Docenti della scuola pubblica secondaria di 1° e 2° livello impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza con esperienza almeno quinquennale - Ricercatori senior con esperienza almeno quinquennale - Dirigenti di azienda ed imprenditori con esperienza almeno quinquennale in attività inerenti al settore/materia oggetto della progettazione - Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno quinquennale in attività inerenti al settore/materia oggetto della progettazione 	100,00 euro/ora	500,00 euro/giorno

SPESE AMMISSIBILI – 6/6

(Vademecum per l'attuazione del PO FSE 14-20)

Fascia B)	<ul style="list-style-type: none"> - Ricercatori universitari di primo livello impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione - Ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e di conduzione/gestione di progetti nel settore di interesse - Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno triennale in attività inerenti al settore/materia oggetto della progettazione 	80,00 euro/ora	300,00 euro/giorno
Fascia C)	Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore	50,00 euro/ora	200,00 euro/giorno
	professionisti ed esperti junior in attività inerenti al settore/materia oggetto della docenza		

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Dott.ssa Rossana Giacalone

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Consulente Formez PA